

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

VISTA l'ipotesi di accordo sottoscritta in data 26.03.2024;

ACQUISITO il parere positivo dei Revisori dei Conti, agli atti della scuola (Prot. 4547 del 09/04/2024);


Il giorno 10/04/2024 alle ore 15:30 nell'ufficio di presidenza dell'Istituto Comprensivo n.4 "Stefanini" di Treviso;

VIENE STIPULATO

il presente Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituzione Scolastica Istituto Comprensivo n.4 "Stefanini" di Treviso.

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Prof.ssa Doriana Renno



PARTE SINDACALE

RSU

Ins. Fregonese
Annalisa

(UIL)



Ins. Pornaro Claudia

(SNALS)



Ins. Antonello Michela

(FLC-CGIL)



SINDACATI SCUOLA
TERRITORIALI

Speranzini
Marta

SNALS/CONFISAL



CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente, educativo ed ATA dell'istituzione scolastica "I.C. 4 Stefanini" di Treviso.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2023/24 per la parte economica.
3. Il contratto ha validità con decorrenza dal giorno della sottoscrizione e produce i propri effetti fino alla stipula di un nuovo contratto.
4. Il presente contratto ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nell'art.30 comma 4 lettera c) del CCNL 2019/21 in coerenza con le scelte operate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto all'atto dell'elaborazione del PTOF e a quanto previsto dall'art.3, comma 5, del CCNI sulla mobilità. La parte economica ha validità annuale. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.


Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

Art. 3 – Bacheca sindacale e documentazione

1. Il Dirigente Scolastico assicura la predisposizione per ogni plesso dell'istituzione scolastica di una bacheca riservata all'esposizione di materiale inerente all'attività della RSU, in collocazione idonea e concordata con la RSU stessa e precisamente (elencare di seguito le varie forme di agibilità sindacale, ad esempio):
 - nella sede centrale in portineria in Via Turazza, 11;
 - nella bacheca digitale sul sito della scuola.
2. La RSU ha diritto di affiggere, nelle suddette bacheche, materiale di interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla legge sulla stampa e senza preventiva autorizzazione del



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 "STEFANINI"

Dirigente scolastico ai sensi dell'art.5 del CCNQ 4/12/2017 sulle prerogative sindacali. Anche la sostituzione ed eliminazione del materiale esposto è di esclusiva competenza della RSU.

3. Il Dirigente Scolastico assicura la tempestiva trasmissione alla RSU del materiale a loro indirizzato ed inviato per posta, per e-mail, ecc.

4. Stampati e documenti da esporre nelle bacheche possono essere inviati anche direttamente dalle OO.SS. di livello provinciale e/o regionale e/o nazionale e affissi alla specifica bacheca sindacale.

Art. 4 - Permessi sindacali


1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni sindacali, sia di scuola sia esterne, la RSU si avvale di permessi sindacali, nei limiti complessivi individuali e con le modalità previste dalla normativa vigente e segnatamente dagli artt.10 e 16 del CCNQ del 7 agosto 1998 e dagli artt.10 e 18 del CCNQ 04/12/2017 CCNL.
2. La fruizione dei permessi sindacali di cui al precedente comma 1 è comunicata formalmente al Dirigente Scolastico dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle OO.SS. e dalla RSU di scuola tramite atto scritto, unico adempimento da assolvere con un preavviso di 15 giorni.
3. Il contingente dei permessi di spettanza alla RSU è gestito autonomamente dalla RSU nel rispetto del tetto massimo attribuito, che si calcola moltiplicando 25 minuti e 30 secondi per il numero di dipendenti a tempo indeterminato. Il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente che lo comunica alla RSU medesima.

Art. 5 - Obiettivi e strumenti delle relazioni sindacali

1. Il sistema delle relazioni sindacali d'Istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di temperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio pubblico di istruzione.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione (Istituti della informazione preventiva, confronto e della informazione successiva);
 - b. contrattazione integrativa;
 - c. interpretazione autentica (normata al precedente art. 2).
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono avvalersi dell'assistenza di soggetti terzi di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 6 - Rapporto tra RSU e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che rimane in carica fino a diversa comunicazione da parte della RSU. Il nominativo viene comunicato al



Dirigente. Qualora non ci siano disponibilità all'interno della RSU eletta, se necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio.

2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente indice, in accordo con le RSU, le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. La parte sindacale può avanzare richiesta di incontro con il Dirigente. Di norma e, salvo elementi ostativi, il Dirigente indice la riunione e fornisce materiali utili alla discussione entro cinque giorni dall'acquisizione della richiesta.
5. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso. La documentazione può essere fornita tre giorni prima.
6. Il Dirigente Scolastico e la RSU possono chiedere il rinvio della trattativa con l'obbligo di aggiornarla nel più breve tempo possibile, qualora nel corso della contrattazione emerga la necessità di approfondimento delle materie oggetto di contrattazione.

Art. 7 – La comunità educante e democratica

1. La scuola è una comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, improntata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa, ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni di svantaggio.
2. Appartengono alla comunità educante il Dirigente Scolastico, il personale docente ed educativo, il Dsga ed il personale ATA, nonché le famiglie, gli alunni e gli studenti che partecipano alla comunità nell'ambito degli organi collegiali previsti dal D.Lgs.297/94.
3. La progettazione educativa e didattica è definita dal piano triennale dell'offerta formativa, elaborato dal Collegio docenti e nel rispetto della libertà di insegnamento (art. 24 -3).
4. Ai sensi dell'art.3, comma 2, dell'Ipotesi di CCNI sulla DDI nel caso di sospensione delle attività didattiche in presenza gli impegni dei docenti restano quelli afferenti al piano delle attività deliberato dal collegio dei docenti.

Art. 8 – Sistema delle relazioni sindacali di istituto


1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra l'Amministrazione ed i soggetti sindacali firmatari del CCNL 2019/21, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione ed alla risoluzione dei conflitti.



2. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi.
3. Il sistema delle relazioni sindacali di istituto, a norma dell'art.30 del CCNL 2019/21 prevede i seguenti istituti:
 - a) Contrattazione integrativa (art.30, comma 4, lettera c));
 - b) Confronto (art.30, comma 9, lettera b));
 - c) Informazione (art.30, comma 10, lettera b)).
4. Gli incontri sono convocati di intesa tra il Dirigente Scolastico e la RSU e, eventualmente, si svolgono on line a seguito di provvedimenti delle competenti autorità che impediscano lo svolgimento di riunioni in presenza. Al di fuori di tali casi la modalità on line può comunque essere adottata, previo accordo tra le parti.
5. Il Dirigente Scolastico provvede a convocare la RSU e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL 2019/21 con un preavviso, di norma, di almeno 5 giorni.
6. Il Dirigente Scolastico e la RSU possono chiedere il rinvio della trattativa con l'obbligo di aggiornarla, nel più breve tempo possibile, qualora nel corso della contrattazione emerga la necessità di approfondimento delle materie oggetto di contrattazione.
7. Il testo definitivo dell'accordo viene pubblicato sul sito dell'istituzione scolastica entro cinque giorni dalla firma. Le parti, comunque, hanno facoltà, all'atto della sottoscrizione, di apporre dichiarazioni a verbale, che sono da ritenersi parti integranti del testo contrattuale.

Art. 9 – Materie oggetto di contrattazione di istituto


1. Oggetto della contrattazione di istituto, ai sensi del richiamato art.30 del CCNL 2019/21 sono:
 - i criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per la determinazione dei compensi e la determinazione del valore degli incarichi specifici conferiti al personale ATA, ai sensi dell'art.54, comma 2 del CCNL 2019/21.
 - i criteri per l'attribuzione e la determinazione dei compensi accessori, ai sensi dell'art.45, comma 1, del D.Lgs.165/2001 al personale docente educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai percorsi per le competenze trasversali per l'orientamento (ex alternanza scuola lavoro) e di tutte le risorse relative ai progetti nazionali, comunitari eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale dall'art.1, comma 249 della Legge 160/2019;



- i criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali, ai sensi dell'art.10 del CCNQ 4/12/2017;
- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano Nazionale di Formazione dei docenti;
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione). Nel caso in cui per disposizioni delle autorità competenti venga disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza dovrà darsi piena attuazione a quanto previsto dall'Ipotesi di CCNI sulla Didattica Digitale Integrata sottoscritto in data 25 ottobre 2020 ed in particolare all'art.3, comma 3 e successive modifiche;
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica;
- i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e la determinazione della misura dei compensi di cui al Decreto Ministeriale nr.63 del 5 aprile 2023 (valorizzazione dei docenti chiamati a svolgere la funzione di tutor e del docente dell'orientamento/orientatore).

Art. 10 – Materie oggetto di confronto

1. Oggetto del confronto a livello di istituto sono:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA (anche nei casi di attivazione della DDI in seguito alla sospensione delle attività didattiche in presenza disposta dalle autorità competenti, con riferimento ai criteri per l'individuazione del personale destinato a prestare il proprio servizio in modalità agile, con particolare riguardo alle situazioni di fragilità), nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il FMOF;
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA, per i plessi situati nel comune della sede. Per l'assegnazione del personale ai plessi fuori del comune sede dell'istituzione scolastica, si rimanda al Titolo III del presente contratto;
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo (in particolar modo, dove venisse prevista la prestazione del servizio in modalità agile) e l'individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out;
 - i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi;
 - i criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA.
2. Il confronto si avvia mediante la trasmissione alla RSU degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare. Il confronto è attivato qualora, entro 5 giorni dalla trasmissione



delle informazioni, venga richiesto dalla RSU o dalle OO.SS. firmatarie del CCNL 2019/21. L'incontro può essere, altresì, proposto dal Dirigente Scolastico contestualmente all'invio delle informazioni.

3. Il calendario degli incontri di confronto non può protrarsi oltre dieci giorni. Gli incontri si svolgono on line a seguito di provvedimenti delle competenti autorità che impediscano lo svolgimento di riunioni in presenza. Al di fuori di tali casi la modalità on line può comunque essere adottata previo accordo tra le parti.
4. Al termine del confronto viene redatta una sintesi dei lavori, con esplicitazione delle posizioni emerse.

Art. 11 - Materie oggetto di informazione

1. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal CCNL 2019/21, l'informazione, ai sensi dell'art.5 comma 1 del CCNL 2019/21, è resa, preventivamente e in forma scritta, dall'Amministrazione ai soggetti sindacali firmatari del CCNL 2019/21 al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione.
2. Sono oggetto di informazione, a livello di istituto, oltre agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa:
 - la proposta di formazione delle classi e degli organici;
 - i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei;
 - i dati relativi all'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 78 del CCNL 2019/21 (Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa) precisando per ciascuna delle attività retribuite, l'importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti e, fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito.
3. Il Dirigente Scolastico fornisce alla RSU l'informazione in ottemperanza a quanto previsto dal CCNL 2019/21 in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all'avvio dell'inizio dell'anno scolastico e comunque non oltre il 10 settembre di ciascun anno scolastico. In particolare, la documentazione contenente tutti gli elementi necessari a svolgere la contrattazione decentrata, sarà consegnata il più rapidamente possibile.


Art. 12 - Procedura di rinnovo

Il Dirigente e la R.S.U. possono presentare la piattaforma e la R.S.U. o il Dirigente si impegnano a presentare la richiamata piattaforma al dirigente in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative ad inizio dell'anno scolastico di riferimento.

Le parti si impegnano a concludere le trattative per il rinnovo del C.I.I. di norma entro il 30 novembre di ogni anno scolastico.

Art. 13 - Assemblee sindacali


1. La RSU, congiuntamente, può indire assemblee sindacali in orario di lavoro e fuori orario di lavoro. Le assemblee possono, altresì, essere indette dalla RSU, congiuntamente con una o più



- organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, ai sensi dell'art.4 del CCNQ 04/12/2017 e dell'articolo 31 del CCNL 2019/21.
2. Ciascuna assemblea può avere la durata massima di due ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica; se l'assemblea ha carattere provinciale secondo le indicazioni del relativo contratto Regionale.
 3. Le assemblee sindacali possono svolgersi con modalità a distanza.
 4. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 8 del vigente CCNL di comparto e dal CIR Veneto, cui si rinvia integralmente.
 5. La richiesta di assemblea da parte delle RSU deve essere inoltrata al Dirigente con almeno otto giorni lavorativi, escluso il sabato, di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
 6. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
 7. L'indizione dell'assemblea deve essere trasmessa dal Dirigente Scolastico a tutto il personale interessato tramite circolare entro il giorno successivo a quello in cui è pervenuta, per consentire a tutti di esprimere la propria adesione;
 8. L'adesione va espressa con almeno sei giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
 9. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
 10. Il Dirigente Scolastico, per le assemblee in cui è coinvolto il personale docente, sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea.
 11. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.
 12. Ai sensi dell'art.30, comma 4, lettera c) la contrattazione di istituto individua il contingente di personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla Scuola e alle altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale finalizzato a garantire, comunque, la più larga partecipazione agli interessati e individua il seguente contingente: una unità di personale ausiliario per ciascuna sede distaccata e due unità di personale ausiliario per la sede centrale e una unità di personale amministrativo.
 13. La contrattazione di istituto, per l'individuazione del personale tenuto a garantire il servizio, indicare i criteri seguiti: verifica prioritaria della disponibilità dei singoli e, se non sufficiente criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.
 14. Resta valido il comma 5 per le assemblee sindacali territoriali.

Art. 14 – Permessi sindacali retribuiti

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni sindacali, sia di scuola sia esterne, la RSU si avvale di permessi sindacali, nei limiti complessivi individuali e con le modalità previste dalla normativa vigente e segnatamente dagli artt.10 e 16 del CCNQ del 7 agosto 1998 e dagli artt.10 e 18 del CCNQ 04/12/2017 CCNL.



2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo escluso il sabato.
3. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU. Per l'a.s.2023/24 il montante ore è di 64 ore, 10 minuti e 30 secondi.

Art. 15 – Contingenti minimi del personale ATA in caso di sciopero

1. I contingenti minimi in caso di sciopero sono oggetto di contrattazione decentrata a livello di istituzione scolastica.
2. Secondo quanto definito dalla L. 146/90 e successive modifiche e integrazioni, dalla L. 83/2000, dall'apposito Allegato al C.C.N.L. Scuola 26/05/99 e dall'Accordo Integrativo Nazionale dell'8 ottobre 1999, nonché da ultimo, dall'accordo tra Aran e Confederazioni sindacali del 2 dicembre 2020 (sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero) si conviene che, in caso di sciopero del personale ATA, il servizio deve essere garantito esclusivamente in presenza delle particolari e specifiche situazioni sotto elencate:


svolgimento di qualsiasi tipo di esame finale e scrutini finali: minimo n.ro 1 assistente Amministrativo per le attività di natura amministrativa e n. 1 collaboratore scolastico per l'apertura e la chiusura dei locali scolastici.

3. I collaboratori scolastici costituenti i contingenti minimi di cui ai commi precedenti saranno individuati secondi i seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - a. disponibilità legata alla non adesione allo sciopero;
 - b. precettazione di un collaboratore mediante estrazione, a rotazione.

Art. 16 – Attuazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro

Campo di applicazione

1. Il presente capo riguarda l'applicazione del D.lgs. 81/2008 e dell'intera normativa in materia di sicurezza. Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alle vigenti norme legislative e contrattuali.
2. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nella scuola prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato; ad essi sono equiparati tutti gli studenti della scuola per i quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori con possibile esposizione ad agenti



chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali; sono, altresì, da comprendere ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curricolare ed extracurricolare per iniziative complementari previste nel PTOF.

3. Gli studenti non sono numericamente computati nel numero del personale impegnato presso l'istituzione scolastica, mentre sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del Piano d'emergenza.

4. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali della scuola, si trovino all'interno di essa (a titolo esemplificativo: ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti corsisti, tirocinanti).

Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96, integrato nel D. Lgs. 81/08, art. 2, deve:

1. adottare misure protettive per i locali, gli strumenti, i materiali, le apparecchiature, i videoterminali;
2. valutare i rischi esistenti e, conseguentemente, elaborare il documento nel quale sono esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, consultando il medico competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
3. designare il personale incaricato di attuare le misure;
4. organizzare iniziative di pubblicizzazione e di informazione rivolte agli studenti ed al personale scolastico;
5. organizzare attività di formazione del personale sia come aggiornamento periodico che come formazione iniziale dei nuovi assunti. I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dal DL lavoro/sanità del 16/1/97, richiamato dall'Art. 37, comma 9 del D. Lgs. 81/08. Il calendario degli stessi viene portato a conoscenza degli interessati mediante circolare interna;


Servizio di prevenzione e protezione

Il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una o più persone tra i dipendenti (figure sensibili) secondo la dimensione della scuola e addetti alle emergenze, al primo soccorso, all'evacuazione e all'antincendio. Il Dirigente Scolastico predispone il Servizio di prevenzione e protezione, individuando a tal fine i seguenti incaricati, come da DVR.

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.)



1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro e dall'art.73 del C.C.N.L. 2007, la R.S.U. designa al proprio interno o, nell'impossibilità, tra il personale dell'Istituto che sia disponibile e possiede le necessarie competenze, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) e ne comunica il nominativo al Dirigente.
2. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza rimane in carica fino a diversa comunicazione della R.S.U.
3. Al R.L.S. è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'Istituto.
4. Al R.L.S. viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
5. Il R.L.S. può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
6. Il R.L.S. gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito dal C.C.N.L. e dalla ulteriore normativa, a cui si rimanda.
7. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, e del medico competente.
8. La consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza da parte del Dirigente Scolastico, prevista dal D. Lgs 81/08, Articoli 47, 48 e 50, si deve svolgere in modo tempestivo e nel corso della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate. Inoltre, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi e di programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella scuola; è altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui agli Art.36, 37 del D.Lgs. 81/08;
9. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere:
 - a. le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione;
 - b. le informazioni e la documentazione inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro;
 - c. la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali nel rispetto della privacy;
 - d. le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza.
10. Allo stesso sono garantite le ore previste dal CCNL vigente per l'espletamento della funzione (40 ore individuali).
11. Entro 15 giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.



Il Responsabile (R.S.P.P.) e l'Addetto (A.S.P.P.) del Servizio di Prevenzione e

Protezione

Il R.S.P.P. e l'A.S.P.P. (quest'ultimo ove se ne ravvisi la necessità) sono designati dal Dirigente sulla base di quanto previsto dall'art. 32 del D. Lgs 81/2008.

Le Figure sensibili

Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure:

- a. addetto al primo soccorso;
- b. addetto al primo intervento sulla fiamma;
- c. referenti di plesso per la sicurezza.

Alle figure sensibili indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano in base al coordinamento del R.S.P.P.

Nel corso dell'anno scolastico, si effettueranno iniziative di formazione per figure sensibili, il cui elenco verrà aggiornato annualmente.

I lavoratori individuati, docenti o ATA, devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati allo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.


Il Dirigente Scolastico individuerà oltre il personale, tempi e modalità del servizio di protezione e prevenzione, e determinerà i fondi per il funzionamento, le spese ed i compensi (per ciò può avvalersi della collaborazione della RSU).

I compensi, se previsti, possono essere di tipo forfetario per gli addetti alla protezione e per le figure sensibili, i componenti la squadra o commissione sicurezza, prevenzione e protezione.

Sorveglianza sanitaria – Medico competente

I lavoratori addetti ad attività per le quali il documento di valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.

Essa è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla legge come particolarmente pericolosi per la salute: ad es., l'esposizione ad alcuni agenti chimici, fisici e biologici elencati nel DPR 303/56, nel D.lgs. 77/92 e integrati negli Art. 25, 38, 39 e seguenti



del D.lgs. 81/08, oppure l'uso sistematico di videotermini, per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni.

Il Dirigente Scolastico deve individuare il medico che svolge la sorveglianza sanitaria. Il medico viene individuato tra i medici competenti in Medicina del Lavoro. Per l'anno scolastico 2023/2024 è il Dott. GIOMMI.

Il Documento di valutazione dei rischi

Il Dirigente Scolastico elabora il Documento di valutazione dei rischi, avvalendosi della collaborazione del Responsabile della prevenzione e protezione dai rischi, del medico competente, degli esperti dell'Ente locale tenuto alla fornitura degli edifici e, eventualmente, della consulenza di esperti della sicurezza dei lavoratori, dopo aver consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi (D. Lgs. 81/08 Art. 35)

Il Dirigente Scolastico indice, almeno una volta all'anno, una riunione di protezione/prevenzione dai rischi, alla quale partecipano lo stesso Dirigente o un suo rappresentante, che la presiede, il RSPP, il medico competente ove previsto e il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza. Nella riunione il Dirigente Scolastico sottopone all'esame dei partecipanti:


- il dvr e il piano dell'emergenza;
- l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;
- i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute. La riunione di cui al primo comma non ha carattere deliberativo e decisionale, ma solo consultivo.

Per ogni riunione va redatto un verbale su apposito registro.

Il Dirigente Scolastico deciderà autonomamente se accogliere o meno, in tutto o in parte, i suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi, in caso di non accoglimento, la responsabilità di tale decisione.

I programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute

Il Dirigente Scolastico realizza attività di formazione e di informazione nei confronti dei dipendenti lavoratori e, ove necessario, degli alunni, con i mezzi ritenuti più opportuni. L'Attività di formazione verso i dipendenti deve prevedere almeno i sottoelencati contenuti minimi individuati dal D.L. Lavoro/Sanità del 16/01/1997:



- il quadro normativo sulla sicurezza;
- la responsabilità penale e civile;
- gli organi di vigilanza;
- la tutela assicurativa;
- i rapporti con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- la valutazione dei rischi;
- i principali rischi e le misure di tutela;
- la prevenzione incendi;
- la prevenzione sanitaria;
- la formazione dei lavoratori.


**TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
DEL PERSONALE DOCENTE E ATA**

**Art. 17 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione)
e collaborazioni plurime del personale ATA**

1. Fatta salva la disponibilità del personale in servizio, in caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, sentito il DSGA.
2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a. specifica professionalità;
 - b. sede presso cui effettuare la prestazione aggiuntiva in propria e/o altra sede.Il Dirigente può disporre, inoltre, l'intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.

Art. 18 – Collaborazioni plurime del personale docente

1. Il Dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dal vigente CCNL.
2. Analogamente, il Dirigente può autorizzare i docenti dell'Istituto a prestare collaborazioni presso altre scuole.



TITOLO QUARTO – IMPATTO DELLE TECNOLOGIE SUI LAVORATORI

Art. 19 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni saranno pubblicate e inviate nel rispetto della normativa vigente, con anticipo idoneo tale da assicurare la realizzazione delle richieste e la partecipazione a tutte le attività istituzionali previste.
2. Le comunicazioni di servizio vengono pubblicate sul sito istituzionale e inviate tramite posta elettronica ai plessi e/o al personale interessato il quale è tenuto a prenderne visione in tempo utile per assicurare la realizzazione delle attività e la partecipazione agli incontri.
3. Tenuto conto di quanto stabilito dal CCNL 2019/21 all'art.30, comma 4 punto c8) e delle esigenze di funzionamento dell'istituto si individuano le seguenti modalità di applicazione.

4. Individuazione degli strumenti utilizzabili

L'istituzione scolastica, per motivi comprovati di urgenza, può comunicare con il proprio personale via mail e/o telefonicamente.

Art. 20 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità dell'innovazione tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati oltre che da specifico addestramento del personale interessato anche da specifica formazione finalizzata ad evidenziare le più frequenti problematiche.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

Art. 21 – Criteri per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio al fine di una maggior conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare

1. In applicazione del disposto dell'art.30, comma 4, punto c6) del CCNL 2019/21 e tenuto conto della dotazione organica di personale ATA dell'Istituto, si concorda di consentire la fruizione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata ed in uscita alle seguenti categorie di personale:
 - o personale con certificazione di handicap grave (art.3 c.3 L.104/92);
 - o personale che assiste familiare in condizione di handicap grave (art.3 c.3 L.104/92);
2. Il personale ATA interessato potrà far domanda per fruire dell'istituto in questione.
3. Le richieste saranno accolte, tenuto conto delle esigenze dell'istituzione scolastica, in modo da garantire, comunque, sempre l'assolvimento del servizio.

4. In caso di impossibilità di soddisfacimento delle richieste per numero di domande troppo elevato, si applicheranno i criteri previsti al punto 1 in ordine gerarchico (ovvero indicare i criteri da seguire).

a) Diritto alla disconnessione.

2. Viene riconosciuto al personale docente e al personale ATA il "diritto alla disconnessione", inteso come la non obbligatorietà di rispondere a telefonate, e-mail e messaggi d'ufficio e il dovere di non telefonare, di non inviare e-mail e messaggi di qualsiasi tipo al di fuori delle giornate e degli orari indicati al comma 6 dell'articolo 14.

3. Vengono adottate le seguenti prescrizioni: a. Il "diritto alla disconnessione" si applica in senso bidirezionale (verso la dirigenza e viceversa), oltre che tra colleghi.

b) Modalità di applicazione.

4. La scuola comunica con il personale per esigenze di servizio o per trasmettere circolari anche tramite e-mail. Tale modalità è aggiuntiva rispetto a quella all'Albo sul sito ufficiale della scuola. La scuola mette a disposizione, al suo interno e nell'ambito del suo orario di apertura, una postazione internet ad uso del personale.

5. Il "diritto alla disconnessione" si applica al termine della giornata lavorativa fino al mattino seguente nonché alla giornata di sabato e domenica all'intera giornata di domenica e di altri giorni festivi (per la loro intera durata).

6. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono diffuse tramite posta elettronica, ed eventuale pubblicazione sul sito istituzionale e sul registro elettronico in orario di servizio funzionale all'insegnamento.

7. E' fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

8. In caso di impossibilità di ricevere comunicazioni a causa di comprovati problemi tecnici e/o di connessione nel luogo di residenza il personale è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico.

Art. 22 - Valorizzazione del personale scolastico

Tenuto conto delle disposizioni di cui alla L.160/2019, le risorse relative alla valorizzazione del personale per l'anno scolastico 2023/24, ai sensi dell'art.1 comma 127 della legge 107/2015, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore di tutto il personale scolastico (a tempo indeterminato ed anche a tempo determinato) senza ulteriore vincolo di destinazione. Si stabilisce, pertanto, che le stesse confluiscono nel FIS e siano così assegnate secondo la medesima proporzione, ossia nella misura del 25% a favore del personale ATA e del 75 % a favore del personale docente.

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Art. 23 - Risorse

1. La risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2023 - agosto 2024, per la retribuzione accessoria è costituita da:
 - a. stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa;
 - b. finanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici al personale ATA, tenuto conto di quanto stabilito dall'art.54, comma 4 del CCNL 2019/21;
 - c. finanziamenti del Fondo dell'Istituzione Scolastica annualmente stabiliti dal M.I.M. compresi i fondi relativi alla valorizzazione del personale di cui all'art.1, comma 249, Legge 160/2019);
 - d. eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti;
 - e. stanziamenti previsti per le zone a forte processo immigratorio di cui all'art. 9 del CCNL;
 - f. stanziamenti previsti per le ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo;
 - g. stanziamenti previsti per le attività complementari di educazione fisica;
 - h. stanziamento destinato alla valorizzazione del personale;
 - i. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro.
2. A partire dal 1° gennaio 2024, i compensi previsti per la retribuzione delle attività accessorie sono incrementati secondo quanto stabilito dalle tabelle E1.6, E1.7 e E1.8.
3. Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto ammonta ad € **86.796,88**, di cui €. **84.958,68** (lordo dipendente) MOF ed €. **1.838,20** per economie, come da relazione.

Art. 24 - Attività finalizzate

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi (lordo dipendente) sono pari a:

a. FIS	€ 51.600,00
b. Funzioni strumentali al PTOF	€ 5.281,62
c. Incarichi specifici del personale ATA	€ 3.180,23
d. Ore eccedenti	€ 3.148,80
e. Pratica sportiva	€ 1.410,19
f. Aree a rischio art.2 comma 2, CCNL 07/08/2014	€ 3.361,92
g. Valorizzazione personale scolastico	€ 16.975,92
h. Somme non utilizzate negli esercizi precedenti FIS	€ 1.838,20

Art. 25 - Finalizzazione delle risorse del FIS

1. In ottemperanza alla Legge 190 del 2015, art. 1, comma 332, il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa deve essere destinato prioritariamente per finanziare le ore eccedenti del personale ATA. Le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 26 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica, ivi compreso il fondo per la valorizzazione del personale, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF e dai criteri previsti per i progetti, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA.
2. A tal fine sono assegnati, detratta l'indennità di direzione del dsga, del sostituto del dsga, i seguenti fondi:
 - per le attività del personale docente vengono attribuite il 75% delle risorse del FIS (comprensivo di ex bonus docenti e delle economie comuni al personale docente ed ATA), pari ad €. **47.941,38**;
3. per le attività del personale ATA viene disposta l'assegnazione di € **15.980,46** pari al 25% (comprensivo della valorizzazione del personale scolastico e delle economie comuni al personale docente ed ATA).
Eventuali somme, impegnate ma non utilizzate, confluiscono nella dotazione contrattuale dell'anno scolastico successivo senza vincolo di destinazione.


Art. 27 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 16, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL e del Piano Annuale, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:
 - a. supporto alle attività organizzative collaboratori del dirigente e referenti fiduciari;
 - b. supporto alla didattica e all'organizzazione della didattica;
 - c. progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa curricolare e non curricolare.
2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate per il 30% al personale amministrativo e per il 70% al personale collaboratore scolastico.

Per il personale Amministrativo:

- a. area personale;
- b. area contabile;
- c. area didattica;
- d. affari generali;
- e. sostituzione colleghi assenti.

Per il personale Collaboratore Scolastico:



- a. magazzino e distribuzione materiale plessi
- b. addetti Primo Soccorso;
- c. addetti Antincendio;
- d. supporto alla segreteria;
- e. sostituzione colleghi assenti e supporto colleghi con mansioni ridotte;
- f. servizi esterni;
- g. progetto integrazione;
- h. esecuzione di piccoli lavori di manutenzione;
- i. intensificazione cure igiene alunni infanzia.

Art. 28 – Funzioni Strumentali

Vista l'assegnazione ministeriale, si destinano le risorse per le seguenti aree:

- a. attività motoria e sportiva;
- b. inclusione DSA e BES;
- c. inclusione degli alunni con disabilità;
- d. intercultura-alunni stranieri;
- e. multimedialità;
- f. PTOF.


Art. 29 - Incarichi specifici al personale ATA

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 54, comma 1 del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.
2. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - a. comprovata professionalità specifica;
 - b. disponibilità degli interessati;
 - c. continuità di servizio.
3. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate per il 58% a corrispondere un compenso base al personale collaboratore scolastico e per il 42% a corrispondere un compenso base al personale assistente amministrativo.

Art. 30 – Attività aggiuntive - ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti

Fermo restando quanto previsto dall'art.45 del CCNL 2019/21 il Dirigente Scolastico, solo per il tempo strettamente necessario all'individuazione del supplente e al massimo sino a dieci giorni, individua il docente secondo i seguenti criteri:

- docenti che hanno debiti orari (per fruizione di permessi brevi);
- disponibilità a prestare ore eccedenti.



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 "STEFANINI"

Art. 31 – Formazione del personale

Ai sensi dell'art. 44, comma 4 del CCNL 2019/2021 le attività di formazione programmate annualmente dal collegio dei docenti sono correlate al PTOF e le ore eccedenti le 80 ore funzionali avvengono su base volontaria dei docenti.

TITOLO SESTO – DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

Art. 32 - Modalità di conferimento incarichi, di certificazione e di liquidazione

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante.
3. Verificato l'effettivo svolgimento dei compiti assegnati verrà effettuata la liquidazione dei compensi entro il 31 agosto, previa autocertificazione, su modulo fornito dall'ufficio, da parte del personale.
4. Se l'incarico prevede una presenza continua, superati i 30 gg. cumulativi di assenza, la retribuzione accessoria sarà ridotta in percentuale rispetto ai giorni di assenza effettuati e la quota residua sarà attribuita per intensificazione.

Gli allegati A - B - C ed il modello delle risorse finanziarie sono parte integrante della Contrattazione d'Istituto.

Per quanto non previsto dal presente Contratto Integrativo di Istituto valgono le norme generali del CCNL 2019/21 e del CCNL 2006/09 per le parti ancora in vigore.

CAPO II

Art. 33 – Informazione ai sensi dell'art.30 CCNL 2019/21

1. Le parti si impegnano, in un rapporto reciproco di correttezza e trasparenza, ad un uso esclusivo ed attento dei dati. L'informazione degli esiti della contrattazione ha lo scopo di garantire alla parte contraente la verifica della piena applicazione del Contratto Integrativo di Istituto sottoscritto.

2. Il Dirigente Scolastico rende conto annualmente tutti i compensi del salario accessorio liquidati al personale (docente, educatore ed Ata) sia dai fondi contrattuali che non contrattuali. In particolare, ai sensi dell'art.30, comma 10, lettera b3) il Dirigente scolastico comunica per ogni attività retribuita, l'importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti fermo restando che in ogni caso non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito.



ISTITUTO COMPRENSIVO N.4 "STEFANINI" DI TREVISO ALLEGATO A

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DEL FONDO DELL'ISTITUZIONE
SCOLASTICA PER IL PERSONALE DOCENTE - A.S. 2023/24

Fondo disponibile 63.921,84 di cui 75%
docenti (€ 47.941,38) e 25% Ata (€15.980,46)

FONDO DISPONIBILE + VALORIZZAZIONE € 47.941,38

Descrizione	Importo totale	N° persone (in alcuni plessi incarico diviso 2)	N° ore totali	Importo unitario
Compensi al Primo collaboratore del D.S.	€ 3.010,00	1		€ 0,00
Compensi al Secondo collaboratore del D.S.	€ 1.998,75	1		€ 0,00
Compensi al Coordinatore Primarie e Infanzia	€ 1.018,00	1		€ 0,00
	€ 6.026,75			
Attività aggiuntive				
Referenti di plesso				
Referente di plesso Masaccio	€ 481,25	1		€ 0,00
Referente di plesso Fanna	€ 635,25	1		€ 0,00
Referente di plesso Prati	€ 1.116,50	2		€ 0,00
Referente di plesso Ciardi	€ 1.116,50	2		€ 0,00
Referente di plesso Volta	€ 1.116,50	2		€ 0,00
Referente di plesso Andersen	€ 1.116,50	2		€ 0,00
Referente di plesso Ospedale	€ 654,50	2		€ 0,00
Referente di plesso Stefanini	€ 635,25	1		€ 0,00
	€ 6.872,25			
Docenti coordinatori consigli di classe				
Coordinatori di classe scuola secondaria di primo grado	€ 5.929,00	22		€ 0,00
Coordinatori di classe scuola primaria	€ 4.851,00	36		€ 0,00
Coordinatori di classe scuola infanzia	€ 308,00	8		€ 0,00
	€ 11.088,00			
Tutor neoassunti	€ 770,00	5		€ 0,00
Referenti di rete				
Referente rete CTT	€ 0,00	1		€ 0,00
Referente Rete Sicurezza	€ 0,00	0		€ 0,00
Referente Rete Les	€ 96,25	1		€ 0,00

M. L. S. W. S. 

Referente Rete Iside			0	€ 0,00	€ 0,00
Referenti Rete inclusione alunni con disabilità-DSA			0	€ 0,00	€ 0,00
Rete Bullismo e cyberbullismo			1	€ 0,00	€ 0,00
Rete Ospedale			1	€ 96,25	€ 0,00
Referente Rete SIOR			1	€ 0,00	€ 0,00
Referente Rete Orienta Treviso			1	€ 0,00	€ 0,00
Referente Rete APC			2	€ 0,00	€ 0,00
Rete Minerva			1	€ 96,25	€ 0,00
Rete Intercultura			2	€ 0,00	€ 0,00
Rete Infanzia 0-6 anni			2	€ 154,00	€ 0,00
Rete scuola senza zaino			1	€ 96,25	€ 0,00
				€ 539,00	
Responsabili - Referenti					
Sussidi didattici ed informatici			14	€ 539,00	€ 0,00
Biblioteca			7	€ 404,25	€ 0,00
Indirizzo Musicale			1	€ 288,75	€ 0,00
Addetti antincendio			7	€ 539,00	€ 0,00
Addetti primo soccorso			11	€ 1.270,50	€ 0,00
Referente interno Privacy			1	€ 385,00	€ 0,00
Referenti Mensa			6	€ 346,50	€ 0,00
Referenti di plesso sulla sicurezza			7	€ 673,75	€ 0,00
Referente invalsi			1	€ 87,50	€ 0,00
Referenti di educazione civica			2	€ 0,00	€ 0,00
Referente tutor neoassunti			1	€ 38,50	€ 0,00
Somministrazione farmaci			1	€ 154,00	€ 0,00
				€ 4.726,75	
Referenti di progetti verticali					
			17	€ 1.636,25	€ 0,00
Commissioni e gruppi di lavoro aree strategiche					
Multimedialità			4	€ 462,00	€ 115,50
Intercultura			3	€ 346,50	€ 115,50
Valutazione progetti			6	€ 770,00	40
Autovalutazione d'istituto			4	€ 462,00	€ 115,50
Orientamento			2	€ 231,00	€ 115,50
PTOF			4	€ 462,00	€ 115,50
Continuità diversi ordini di scuola			7	€ 808,50	€ 115,50
Inclusione alunni con disabilità			4	€ 462,00	€ 115,50
Inclusione DSA e BES			3	€ 346,50	€ 115,50
Sicurezza			4	€ 654,50	34
Attività motoria e sportiva			4	€ 231,00	3
				€ 5.236,00	€ 57,75
Area PTOF Integrazione F.S.					
			6	€ 1.200,00	
TEAM DIGITALE					
			4	€ 616,00	€ 0,00
Totale parziale				€ 38.711,00	

Progetti VERTICALI		
EDUCAZIONE AFFETTIVITA' E SESSUALITA'		€ 616,00
PROMUOVIAMO IL BENESSERE-MILLE PASSI E PEDIBUS		€ 539,00
ORIENTAMENTO		DA BILANCIO

[Handwritten signatures and initials]

ALLEGATO B

ISTITUTO COMPRENSIVO N.4 "STEFANINI" DI TREVISO

FUNZIONI STRUMENTALI DOCENTI A.S. 2023/24
RISORSA ASSEGNATA € 5.281,62 (LORDO DIPENDENTE)

		INTEGRAZIONE F.S.
ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA 1 unità	€ 600,00	€ 0,00
INCLUSIONE DSA E BES 2 unità al 50%	€ 890,81	€ 250,00
INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' 2 unità al 50%	€ 890,81	€ 450,00
INTERCULTURA- ALUNNI STRANIERI 2 unità al 50%	€ 800,00	€ 0,00
MULTIMEDIALITA' 1 unità	€ 1.050,00	€ 250,00
PTOF 1 unità	€ 1.050,00	€ 250,00
TOTALE	€ 5.281,62	€ 1.200,00

[Handwritten signatures and initials]

MOVIMENTO SPORT E SALUTE (PSICOMOTRICITA')		€ 0,00
ACCOGLIENZA/CONTINUITA'		€ 962,50
SICURI NEL WEB/MEDIAZIONE		€ 1.097,25
CHI SEI TU PER ME?		€ 0,00
KANGOUROU MATEMATICA		€ 1.309,00
MULTIMEDIALITA'		€ 462,00
APPROCCIO ALLE LINGUE STRANIERE		€ 1.116,50
PROGETTO MUSICATEATRO		€ 2.079,00
		€ 8.181,25
TOTALE SENZA PROGETTI DI PLESSO		€ 0,00
Altri progetti*		
Progetti pagati con il FIS		
Scuola secondaria Stefanini		€ 529,38
Scuola infanzia Andersen		€ 211,75
Scuola primaria Ciardi		€ 0,00
Scuola primaria Fanna		€ 0,00
Scuola primaria Prati		€ 0,00
Scuola primaria Volta		€ 0,00
Scuola primaria Masaccio		€ 0,00
Scuola Ospedale		€ 308,00
		€ 1.049,13
TOTALE PAGAMENTI FIS - CEDOLINO UNICO		€ 47.941,38

Economie € 0,00

TOTALE FIS DOCENTI € 47.941,38

Handwritten signature and initials

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DEL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA PER IL PERSONALE ATA - A.S. 2023/24

ALLEGATO C

						10
--	--	--	--	--	--	----

2	1	1 posto su 2 unità part-time
4	1	1 posto su 2 unità part-time
3	3	
8	3	
1	1	1 posto su 2 unità part-time
4	1	
1	1	
2	2	
5	5	

[illegible]

di cui 1 unità part-time	
--------------------------	--

TVIC87300D - A21799A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004763 - 12/04/2024 - I - U

